

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall'avv. [RICORRENTE] con studio in [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]), quale difensore di se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma al Viale [OMISSIS] presso e nello studio dell'Avv. [OMISSIS] avverso la decisione n. 57/2017 del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il Veneto con la quale veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di mesi due

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD del Veneto ed incolpato per: *“Violazione dell’art. 16 CDF per aver omesso di inviare tempestivamente alla Cassa Forense l’obbligatoria comunicazione annuale relativa agli anni 2010, 2011 di cui all’art. 9 L. 141/1992 ed all’art. 10 del regolamento dei contributi (mod. 5 2011-2012), relativa al reddito professionale (IRPEF), ed al volume d’affari (IVA) del 2010 e 2011; ciò anche nonostante le specifiche diffide notificate con Raccomandata AR del competente servizio “accertamenti contributivi e dichiarativi” della stessa Cassa.”*

La notizia di illecito, che ha originato il procedimento disciplinare *de quo*, era contenuta nella segnalazione della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Forense, pervenuta al COA di Treviso in data 9 dicembre 2013, con la quale si comunicava l’inadempimento dell’Avv. [RICORRENTE] nell’invio del modello 5/2012 con riferimento ai redditi 2011.

L’Avv. [RICORRENTE] non riscontrava la comunicazione di avvio dell’istruttoria preliminare inviatagli dal CDD a mezzo PEC in data 1 settembre 2015;

Il CDD approvava, quindi, il capo di incolpazione sopra trascritto e comunicava all’Avv. [RICORRENTE] l’apertura del procedimento disciplinare con provvedimento del 14 ottobre 2016, notificato all’incolpato il 2 novembre 2016.

Tale provvedimento conteneva la convocazione dell’incolpato per l’interrogatorio fissato il 23 novembre 2016, data in cui l’Avv. [RICORRENTE] non compariva, né giustificava la propria assenza.

Seguiva, quindi, il decreto di citazione a giudizio del 20 ottobre 2017, notificato in pari data via PEC all’incolpato.

All’udienza del 24 novembre 2017, fissata per il dibattimento, l’Avv. [RICORRENTE] non compariva e il CDD, attesa l’assenza dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento e non potendo valutare alcuna difesa da parte dello stesso, rilevava l’insussistenza della violazione relativa all’anno 2010 mentre constatava la sussistenza della violazione di cui al capo di incolpazione relativamente all’anno 2011 (modello 5/2012).

Il CDD emetteva, dunque, la decisione qui in esame con la quale assolveva l’Avv. [RICORRENTE] per l’addebito relativo all’anno 2010 (modello 5/2011) mentre dichiarava lo stesso responsabile per l’addebito relativo all’anno 2011 (modello 5/2012), infliggendo allo stesso la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 2 (due) mesi.

A fondamento della decisione di condanna, il CDD precedente ha posto le seguenti motivazioni:

- 1)- la decisione trova fondamento nell’accertamento operato dalla Cassa Forense, della cui attendibilità non sussiste motivo di dubitare, atteso la funzione pubblica di tale Ente;
- 2)- l’omesso invio del modello 5/2012 (relativo ai redditi 2011) risulta, quindi, documental-

mente provato.

In merito alla scelta di infliggere la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione per due mesi, il CDD del Veneto fornisce, nella decisione impugnata, le seguenti motivazioni:

1)- a carico dell'Avv. [RICORRENTE] sono state emesse, in passato, quattro sanzioni disciplinari (un avvertimento del 2017 e tre censure nel 2014);

2)- la tipologia e la misura della sanzione sono state individuate " *tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato*".

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente la decisione del CDD del Veneto veicolando tre motivi di ricorso.

Con il primo eccepisce l'eccessiva severità della sanzione irrogata dal CDD.

Il ricorrente, infatti, dopo aver affermato di essere " *conscio della violazione dell'omesso invio del mod. 5*", si duole dell'eccessività del provvedimento sanzionatorio (sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi). Secondo l'Avv. [RICORRENTE], infatti, l'omesso invio del modello 5, già sanzionato sotto il profilo pecuniario in base alla normativa vigente in materia, merita, sotto il profilo disciplinare, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, quale l'avvertimento o la censura.

La sospensione dall'esercizio della professione è, infatti, a dir del ricorrente, sanzione severa che può essere irrogata solo a fronte di comportamenti più gravi di quello *de quo*.

Con il secondo motivo di ricorso l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce un difetto di motivazione in merito alla determinazione della sanzione inflitta, atteso che il CDD ha omesso del tutto ogni motivazione sulla scelta della tipologia della sanzione irrogata e chiede quindi che questo Consiglio Nazionale annulli, per difetto di motivazione, la parte della decisione concernente l'individuazione della sanzione e la riformi in senso più favorevole.

Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce una errata valutazione da parte del CDD dei precedenti disciplinari, atteso che nel corso dell'anno 2014 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso ebbe ad emettere un unico provvedimento di censura sebbene in riguardo a tre capi di incolpazione.

DIRITTO

Gli articolati tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Si deve da subito evidenziare che il caso di specie trova il proprio ancoraggio negli artt. 16, comma 1 ed art. 70 del vigente CDF.

L'art. 16 del vigente CDF " *Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo*" recita: "1. *L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.* 2. *L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.* 3. *L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i*

contributi dovuti alla Istituzioni forensi”.

Come appena detto il vigente CDF contiene, accanto alla sopra trascritta disposizione che impone il dovere generale di correttezza fiscale e previdenziale, altra norma (art. 70, commi 4 e 7) che prevede una specifica sanzione per il mancato assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché degli obblighi contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.

L'art 70 rubricato come “*Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*” per quel che qui interessa così testualmente recita: “ [...] 4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi. [...] 7. *La violazione dei doveri di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione della censura.*”

L'art. 70, comma 7 del CDF prevede, quindi, per violazioni come quelle contestate all'Avv. [RICORRENTE], la sanzione edittale della censura, quella attenuata dell'avvertimento e quella aggravata della sospensione non superiore ad un anno.

Questo Consiglio Nazionale, deve rilevare che né il CDD del Veneto né il ricorrente, nei rispettivi atti, hanno fatto riferimento al suddetto art. 70.

Come appena in precedenza evidenziato il CDD ha motivato la scelta della sanzione inflitta all'incolpato attraverso l'indicazione dei criteri, pure in precedenza evidenziati, che qui si ripetono:

- 1)- a carico dell'Avv. [RICORRENTE] sono state emesse, in passato quattro sanzioni disciplinari (un avvertimento del 2017 e tre censure nel 2014);
- 2)- la tipologia e la misura della sanzione sono state individuate “ *tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato*”.

In questa sede si deve dar conto che con riferimento ai precedenti disciplinari citati dal CDD, peraltro, l'Avv. [RICORRENTE] ha fatto rilevare, nel gravame, di non aver subito tre provvedimenti nel 2014 bensì un unico provvedimento (censura) inflitto in relazione a tre capi di incolpazione.

E' evidente che questo Consiglio Nazionale, in forza dei poteri attribuitigli, può e deve svolgere un apprezzamento circa la congruità della sanzione inflitta e censurata dal ricorrente con i motivi di gravame affidati al ricorso attenendosi alle prescrizioni che l'art. 21 del nuovo Codice Deontologico detta i parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata da applicare alle infrazioni disciplinari

Orbene alla luce di tanto, la sanzione comminata non può che essere mitigata.

E valga il vero dallo stesso provvedimento del CDD si evince che l'Avv. [RICORRENTE] veniva incolpato per “... *violazione dell'art. 16 CDF per aver omesso di inviare tempestiva-*

mente alla Cassa Forense l'obbligatoria comunicazione annuale relativa agli anni 2010, 2011... relativa al reddito professionale (IRFEF), ed al volume d'affari (IVA) ...", e che nella decisione si evidenzia che: "... ha esaminato la documentazione in atti, ha rilevato la insussistenza della violazione relativa all'anno 2010 mentre ha constatato la sussistenza della violazione di cui al capo di incolpazione relativamente all'anno 2011...". A tanto, poi, va aggiunto che con l'Avv. [RICORRENTE] con il gravame oggi sottoposto all'attenzione di questo Consiglio Nazionale ammetteva espressamente le proprie responsabilità "... Pur essendo, perfettamente conscio della violazione relativa all'omesso invio del mod. 5,...". Tali circostanze inducono questo Consiglio Nazionale a ritenere che la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due irrogata con il provvedimento oggi avverso sia apertamente afflittivo nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] così che lo stesso debba essere sostituita con la sanzione disciplinare meno afflittiva della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] ridetermina la sanzione disciplinare inflitta dal CDD del Veneto da sospensione per mesi due a censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

Stoppani

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Isabella Maria

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 settembre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria